

DETERMINAZIONE

N° 00606 DEL 19.06.2018

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI e ASSICURATIVI

OGGETTO: esecuzione sentenza n° 123/18 RGNR – Trib CS – Liquidazione provvisoria (fasc.1396)

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, dott. Vincenzo Scoti, in forza di delega conferita dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera con Deliberazione n° 243 del 18.10.2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Assicurativi

PREMESSO

che con verbale del 09 luglio 2014 nel procedimento penale n° 5173/13 RGNR, il Giudice per l'Udienza preliminare, ammettendo la costituzione delle parti civili, ha concesso altresì autorizzazione alla citazione del responsabile civile, Azienda Ospedaliera di Cosenza;

che l'Azienda ha ritualmente denunciato alla Compagnia di Assicurazioni, Am Trust Europe, secondo le formalità di rito, previste nelle clausole contrattuali di cui alla Polizza n° ITOMM1100708, il sinistro oggetto del procedimento penale e che la Compagnia ha preso in carico la gestione del contenzioso, nominando proprio legale di fiducia l'avv. Paolo Trofino giusta nota mail del 04.09.2014 e giusta Determinazione di costituzione in giudizio n° 611 del 05 settembre 2014;

che gli Assicuratori, pur ritualmente costituitisi in giudizio per il tramite del Procuratore di fiducia, a suo tempo designato, con nota mail del 02 agosto 2017, per il tramite del Broker, hanno comunicato l'inoperatività della Polizza nel caso in specie;

che il Collegio giudicante, con sentenza penale n° 123/2018 del Tribunale di Cosenza, sez. penale, in esito al procedimento n° 5173/13 RGNR, ha condannato i dottori Marcello Bossio e Osvaldo Perfetti, riconoscendo alle parti civili, ai Sig.ri C.R., R.L., R.R., R.R., R.N., R.G., R.D., il diritto ad una provvisoria immediatamente esecutiva, ponendola a carico dei condannati e dei responsabili civili, in solido;

che per l'ottenimento del pagamento di cui al dispositivo della sentenza sopracitata, le parti, per il tramite del procuratore costituitosi, avv. Massimiliano Coppa, promuovevano azione esecutiva;

che l'Ufficiale Giudiziario eseguiva i pignoramenti, presso la sede della deducente di seguito specificati: pignoramento, presso l'Ufficio Ticket, della somma di € 29.160,00 in data 15.03.2018, pignoramento presso l'Ufficio Ticket della somma di € 3.835,00 in data 22.03.2018, pignoramento, presso l'Ufficio ticket della somma di € 2.320,00 in data 24.03.2018, pignoramento di beni mobili di varia natura, presso gli Uffici amministrativi, del valore di € 41.600,00, in data 22.05.2018;

che l'Azienda ha deciso, avverso l'azione esecutiva sopradescritta di proporre opposizione, affidando l'incarico all'avv. Vittorio Cavalcanti, giusta Deliberazione n°237 del 27.04.2018, in considerazione del grave pregiudizio derivante dall'esecuzione di nuovi pignoramenti, conseguenti ai vincoli posti sulla disponibilità dei beni strumentali allo svolgimento delle attività d'Ufficio e al blocco delle somme, preso atto della posizione assunta dagli Assicuratori che in un primo momento assumono la gestione del sinistro e in ultimo, quasi al termine del processo, comunicano la non operatività della Polizza ed in considerazione delle discrasie emerse in fase di interpretazione del dispositivo della sentenza, che richiedono l'interpretazione autentica, al fine di risolvere il conflitto tra le parti;

che il procedimento di opposizione con contestuale istanza inibitoria, è stato ritualmente instaurato e iscritto al n° 484/2018 RGE, Tribunale di Cosenza sez. esecuzioni immobiliari;

che al fine di sospendere le azioni esecutive, in attesa del pronunciamento del Giudice competente sulle questioni sollevate nell'atto di opposizione, in special modo quelle relative all'interpretazione del dispositivo della sentenza in ordine al quantum da liquidare ai danneggiati a titolo di provvisoria, l'Azienda, per conto del procuratore costituitosi, con note n°9763/2018, 9981/18 e 10273/18 comunica la volontà di dare, comunque, esecuzione alla sentenza penale n° 123/2018 e di liquidare alla controparte, la somma complessiva di € 76.264,16 così ripartiti: € 30.000,00 alla moglie del de cuius € 20.000,00 agli altri aventi causa ed € 26.264,16 per spese di lite;

che l'avv. Coppa, in accoglimento della citata proposta-offerta di pagamento, ha trasmesso, a mezzo pec del 18.06.2018, copia della procura all'incassodel notaio Pia Bisogno, repertorio n°

1132 del 29.03.2018, “al fine di evitare inutili differimenti delle liquidazioni delle somme proposte da codesta Azienda Ospedaliera (...)”;

che il pagamento delle somme sopradescritte, viene effettuato al solo scopo di impedire nuove azioni esecutive nei confronti dell'Azienda, restando ferme tutte le riserve espresse nell'istaurato giudizio di opposizione, fatta salva e impregiudicata ogni azione nei confronti della Compagnia di Assicurazioni, in ordine all'obbligo di manleva e l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti dei coobbligati in solido;

che, pertanto occorre pagare all'avv. Massimiliano Coppa, giusta procura all'incasso la somma complessiva di **€ 76.264,16** così ripartiti: € 30.000,00 in favore della moglie del de cuius, € 20.000,00 in favore degli altri aventi causa ed € 26.264,16 per spese di lite (€ 3.000,00 per ognuna delle sei parti civili costituite, € 2.700,00 spese generali al 15%, € 828,00 per CPA al 4%)

che la somma di 26.264,16 è soggetta alle ritenute fiscali, come per legge **(R.A. al 20% euro 4.140,00 e IVA al 22% 4.736,16)**;

la somma complessiva di **€ 76.264,16** scaturente dalla presente determinazione, si farà fronte con le somme accantonate sul Bilancio 2018 conto n°20521010 “Accantonamenti per cause civili e oneri processuali”;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;

che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativo;

DETERMINA

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di corrispondere all'avv. Coppa, in esecuzione della Sentenza n° 123/2018 resa dal Tribunale di Cosenza – sez. penale - la complessiva somma di **€ 76.264,16** al lordo di RA e IVA;

di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell'onere derivante dal presente provvedimento all'interno delle relative voci di costo del Bilancio economico preventivo aziendale;

di precisare che la spesa complessiva, pari ad **€ 76.264,16**, IVA compresa, verrà imputata al seguente conto di costo n° 20521010 del Bilancio 2018;

di notificare all' U.O.C. Gestione Risorse Economiche il presente atto, successivamente all'adozione, al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto, a fronte della specifica documentazione;

di precisare che ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 21/1981, le spese relative alla modalità di estinzione dei mandati di pagamento a mezzo conto corrente bancario sono poste a carico del creditore;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

di precisare, infine, che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa L. Sirianni

Il Direttore dell'UOC

Affari Generali

Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____, e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

- Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n. _____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)